



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1494

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Gaetanino Cascone dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 675 dell'11 giugno 2015 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gaetanino Cascone, nato a Comiso (RG) il 23 marzo 1962;

VISTO il decreto n. 368 del 26 aprile 2018, con cui l'Assessore dell'economia della Regione Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Banca Sviluppo Economico S.p.A. con sede legale in Catania (nel prosieguo "Banca Base" o anche solo la "Banca"), ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario", TUB), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), d) ed e) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (c.d. Decreto *BRRD*);

VISTA la nota del 21 ottobre 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gaetanino Cascone in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota del 1° settembre 2020, notificata in pari data al sig. Gaetanino Cascone a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 39736/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note trasmesse dall'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana - Dipartimento delle finanze e del credito, dalla Banca d'Italia e dalla Consob rispettivamente del 24 luglio, del 26 agosto e del 9 settembre 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prot. OCF n. 32901/2020, n. 38804/2020 e n. 40818/2020);

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva all'iscrizione all'albo del sig. Gaetanino Cascone ai sensi dell'art. 2 del D.M. 472/1998 in quanto il predetto consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha svolto funzioni di direzione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2016 e del 2017), avendo egli ricoperto l'incarico di vicedirettore generale dal 10 maggio 2016 fino a (almeno) il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO che il sig. Gaetanino Cascone non ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente non sono state trasmesse da parte dell'interessato osservazioni eventualmente idonee a dimostrare l'estraneità ai fatti che hanno condotto alla crisi della Banca e alla conseguente non operatività della situazione impeditiva;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di direzione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Gaetanino Cascone, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Gaetanino Cascone, nato a Comiso (RG) il 23 marzo 1962 [omissis], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 28 ottobre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti